REGIONE CAMPANIA

Decreto Dirigenziale n. 84 del 12/04/2017

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali

U.O.D. 8 - UOD Pesca, acquacoltura e caccia

Oggetto dell'Atto:

ART. 13 LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 2017, N. 3 - RICOSTITUZIONE DEI COMITATI DI GESTIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA (A.T.C.) CAMPANI DECADUTI. DESIGNAZIONE COMPONENTI IN RAPPRESENTANZA DELLE ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE AMBIENTALE PRESENTI NEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'AMBIENTE (ART. 36 COMMA 4 LET. C) DELLA LEGGE REGIONALE 9 AGOSTO 2012, N. 26 E S.M.I.). APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER PRESENTAZIONE DOMANDE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE CON INVIO

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE:

a. l'art. 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), per l'attuazione della "gestione programmata della caccia", prevede la ripartizione del territorio agro-silvo-pastorale in "ambiti territoriale di caccia" e la costituzione degli organi direttivi degli stessi, secondo modalità esplicate con legge regionale;
b. l'art. 36 della Legge Regionale Campania 9 agosto 2012, n. 26, prescrive che la gestione programmata della caccia sul territorio regionale sia effettuata in appositi ambiti (A.T.C.) gestiti da Comitati di Gestione;
c. in Campania sono presenti n. 6 A.T.C., ognuno delimitato dai confini amministrativi di ciascuna provincia, con esclusione di Salerno in cui è presente anche l'A.T.C. SA 2, ambito di caccia alle aree contigue del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, in attuazione dell'articolo 32 della legge n. 394/91;
d. i Comitati di Gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.), disciplinati dagli artt. 36 e 37 della L.R. 26/2012 e s.m.i. sono organismi rappresentativi, senza scopo di lucro organizzati in forma di associazione privata (di secondo grado) cui è affidata la gestione dell'A.T.C. Sono formati da rappresentanti delle Associazioni venatorie, agricole, protezionistiche e da rappresentanti della Regione Campania;
e. l'art. 13 della legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3 (cd. legge di stabilità regionale), per quel che in questa sede rileva, ha modificato l'art. 36 della legge 9 agosto 2012, n. 26 e s.m.i., riducendo dapprima il numero di componenti di tali organismi da 19 a 17 - poi ripristinato in 19 con l'articolo unico, comma 82, lettera b), della legge regionale del 31 marzo 2017, n. 10 - e ha disposto la decadenza degli organismi in parola;

RILEVATO CHE:

a. in attuazione del disposto di cui all'articolo dell'articolo 13, c. 2, della legge regionale n. 3/2017 occorre provvedere alla ricostituzione dei Comitati di Gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia campani (**1 Comitato ciascuno per le aree di Napoli, Avellino, Benevento e Caserta e 2 Comitati per l'area di Salerno**, uno dei quali è l'A.T.C. SA 2, per le Aree Contigue al Parco del Cilento, ai sensi dell'articolo 32 della legge 394/1991);
b. in base alla formulazione dell'art. 36, comma 4, lett. b), della legge regionale 9 agosto 2012, n. 26 e s.m.i., il venti per cento dei componenti dei Comitati di Gestione degli A.T.C., è costituito da rappresentanti "[…] *di associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio Nazionale per l'Ambiente, ed operanti nella provincia, un componente per ogni associazione, con priorità per quelle con il maggior numero di iscritti residenti nel territorio dell'ATC risultante da tabulato in copia autentica consegnata all'amministrazione regionale competente*". Il venti per cento corrisponde pertanto a **n. 4 componenti** per ciascuno dei Comitati di Gestione degli A.T.C. campani;
c. i componenti degli organismi di gestione degli ambiti territoriali di caccia sono nominati, ai sensi dell'art. 36 comma 4 della citata legge, con delibera di Giunta regionale;

CONSIDERATO CHE:

a. il comma 4, lett. b), dell'art. 36 della Legge Regionale Campania 9 agosto 2012, n. 26, nella sua versione originaria, individuava, quale criterio di legittimazione per la designazione dei rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale all'interno degli organismi di gestione degli A.T.C., la maggiore operatività sul territorio e la presenza delle stesse all'interno del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale, organismo consultivo del Ministero delle Politiche Agricole, ai sensi dell'art. 8 della legge febbraio 1992, n. 157;
b. l'art. 1, comma 1, lett. s), della legge regionale 6 settembre 2013, n. 12, entrata in vigore in data 10 settembre 2013, ha, tra l'altro, modificato il comma 4, lett. b), dell'art. 36 citato, e ha stabilito quale criterio di legittimazione la presenza all'interno del Consiglio Nazionale per l'Ambiente

(C.N.A.), in sostituzione del precedente criterio fondato sulla presenza delle associazioni di protezione ambientale all'interno del C.T.F.V.N.;

c. il C.N.A., previsto come detto quale criterio di legittimazione, risulta soppresso in base all'art. 68 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e all'art. 12, comma 20, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha disposto, al termine della proroga, la definitiva soppressione. Le funzioni operative del Consiglio Nazionale dell'Ambiente risultano cessate definitivamente a decorrere dal 25 luglio 2012;
d. Pur essendo stato il C.N.A. soppresso, la legge regionale 6 settembre 2013, n. 12, entrata in vigore dopo l'abolizione, ha inteso espressamente richiamare la presenza in seno a tale organismo quale criterio formale, conforme al disposto dell'art. 14 comma 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, per identificare le associazioni di protezione ambientale legittimate alla designazione dei propri rappresentanti all'interno dei Comitati di Gestione degli A.T.C. campani, cristallizzando un parametro univoco di identificazione della rappresentatività, la cui elusione, mediante utilizzo di altri parametri non espressamente indicati, sarebbe violativo del testo vigente del comma 4 let. b) dell'art. 36 della Legge Regionale Campania 9 agosto 2012 n. 26

TENUTO CONTO CHE:

a. all'interno di ciascun Comitato di Gestione di A.T.C. campano, sulla base della percentuale indicata dall'art. 36 citato, possono essere nominati in rappresentanza delle Associazioni di protezione ambientale soltanto **n. 4** componenti, sebbene all'interno del C.N.A., secondo la composizione risultante dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 26 del 4/03/2010, l'ultimo provvedimento prima della soppressione dell'Ente suddetto, risultano presenti numerose Associazioni di protezione ambientale, tra cui: Legambiente Onlus; FAI – Fondo per l'Ambiente italiano; WWF Italia onlus; CAI - Club Alpino Italiano; Touring Club Italiano; Federazione Natura pro-natura; CTS Centro Turistico Studentesco e Giovanile; Associazione Italiana Insegnanti di Geografia; Associazione Società Geografica Italiana; LIPU - Lega Italiana Protezione Uccelli FIPSAS - Federazione Italiana Pesca Sportiva; Amici della Terra; Mareamico; Codacons; Ambiente e Lavoro; Marevivo; Ekoclub;
b. Tra le associazioni indicate sono presenti anche quelle che non hanno quale priorità operativa compiti connessi alla tutela della fauna selvatica e potrebbero, pertanto, non essere interessate alla partecipazione con propri rappresentanti alle attività dei Comitati di Gestione degli A.T.C. campani;
c. l'art. 36, comma 4, lett. b), della legge regionale 9 agosto 2012, n. 26, per le Associazioni di protezione ambientale, attribuisce "[…] *priorità per quelle con il maggior numero di iscritti residenti nel territorio dell'ATC risultante da tabulato in copia autentica consegnata all'amministrazione regionale competente*";

DATO ATTO CHE per le designazioni da parte delle Associazioni di protezione ambientale appare necessario effettuare una selezione comparativa, fondata sul criterio del numero di iscritti residenti nel territorio dell'ATC, mediante la pubblicazione di un apposito Avviso pubblico, alla quale possono partecipare formulando manifestazione di interesse esclusivamente le Associazioni di protezione ambientale interessate presenti in senso al C.N.A.;

TENUTO CONTO dell'Avviso pubblico, predisposto a tal fine dalla struttura, avente ad oggetto "Art. 13 legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3 - Ricostituzione dei Comitati di Gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) campani decaduti. Designazione componenti in rappresentanza delle Associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio Nazionale dell'Ambiente (art. 36 comma 4 let. c) della legge regionale 9 agosto 2012, n. 26 e s.m.i.). Presentazione domande di manifestazione di interesse, con invio designazioni e documentazione (con allegati)".

RITENUTO, pertanto, ai fini della ricostituzione dei Comitati di gestione degli ATC campani di dover approvare l'Avviso pubblico, completo di allegati: Modello domanda (All. A), Elenco Comuni inclusi negli ATC di Salerno (All. B), che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTI:

a. La Legge 11 febbraio 1992, n. 157;
b. L'art. 36 della Legge regionale 9 agosto 2012, n. 26;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'U.O.D. Pesca, Acquacoltura e Caccia.

DECRETA

Per le motivazioni esposte in narrativa che si intendono approvate ed integralmente riportate nel seguente dispositivo, di:

1. Considerare la presenza all'interno del Consiglio Nazionale per l'Ambiente – C.N.A., quale criterio formale per identificare le Associazioni di protezione ambientale legittimate alla designazione dei propri rappresentanti all'interno dei Comitati di Gestione degli A.T.C. campani, espressamente previsto con le modifiche introdotte dalla legge regionale 6 settembre 2013, n. 12 all'art. 36 della legge 9 agosto 2012, n. 26;
2. Approvare l'allegato Avviso pubblico quale parte integrante e sostanziale del presente atto, completo di allegati: Modello domanda (All. A), Elenco Comuni inclusi negli ATC di Salerno (All. B);
3. Stabilire che le manifestazioni di interesse da parte delle Associazioni di protezione ambientale, a pena di esclusione, debbano pervenire entro giorni 30 dalla pubblicazione dell'Avviso sul BURC;
4. Rinviare per il resto a quanto indicato nell'avviso.
5. Trasmettere il presente atto:
   - ai Servizi Territoriali Provinciali della Direzione per le Politiche Agricole;
   - al responsabile del sito www.campaniacaccia.it, per la pubblicazione;
   - alla U.O.D. 40 03 05 Bollettino Ufficiale - Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) per la relativa pubblicazione sul BURC e sul sito della Regione;
   - alla U.O.D. 40 01 01.

-DIASCO-